



REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
Napoli
SEZIONE QUINTA

Avvocato Difensore:

Abbate Giovanna

Presso:

Abbate Giovanna

Pec Registri Giustizia Tel Fax

Avviso di deposito di ordinanza presidenziale

Si comunica che in data 30/10/2020 e' stata depositata presso questa Segreteria l'ordinanza presidenziale numero 799/2020 con il seguente esito:

Interlocutorio/A Fissa Udienza Pubblica al 20/04/2021,
 sul ricorso indicato

Numero Registro Generale: 3124/2020

Parti	Avvocati
FARESE FRANCESCO GIUSEPPE	Abbate Giovanna

Contro:

Parti	Avvocati
Regione Campania, ed altri	

TERLOCUTORIO/A FISSA UDIENZA PUBBLICA

Il provvedimento in versione originale è allegato allo stesso messaggio PEC che comprende questa comunicazione.

Napoli, li' 30/10/2020

l'operatore amministrativo

Publicato il 30/10/2020

N. 00799/2020 REG.PROV.PRES.
N. 03124/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3124 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Abbate, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, Comunita' Montana Bussento - Lambro e Mingardo,
Commissione Interministeriale Ripam, non costituiti in giudizio;

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica,
Formez Pa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e
difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via
Diaz 11;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento:

- a) dell'elenco provvisorio dei candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento (in ordine alfabetico) assegnazione amministrazione del 13 luglio 2020 pubblicato sul sito <http://riqualificazione.formez.it/> in pari data, afferente il Concorso Ripam Campania, profilo – CFD/CAM;
- b) dell'elenco provvisorio I scorrimento - dei candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento (in ordine alfabetico) assegnazione amministrazione del 22.07.2020 pubblicato sul sito <http://riqualificazione.formez.it/> in data 23.07.2020, afferente il Concorso Ripam Campania, profilo – CFD/CAM;
- c) dell'elenco provvisorio, II scorrimento - dei candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento (in ordine alfabetico) pubblicato in data 27.07.2020, sul sito <http://riqualificazione.formez.it/> afferente il Concorso Ripam Campania, profilo – CFD/CAM;
- d) dell'elenco provvisorio, III scorrimento - dei candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento (in ordine alfabetico) pubblicato in data 6.08.2020 sul sito <http://riqualificazione.formez.it/> afferente il Concorso Ripam Campania, profilo – CFD/CAM;
- e) tutte nella parte in cui il ricorrente, con punteggio di 21.20/30, risulta scavalcato dagli altri idonei con punteggio inferiore, oltre che da altri idonei che avrebbero dovuto essere dichiarati decaduti per “preferenze non espresse”, con relative ricadute sulla “scelta della sede” di formazione e rafforzamento ex art. 7 del bando (Decreto Interministeriale del 16.05.2018), e quindi destinato per la fase di formazione e rafforzamento presso la Comunità Montana Bussento – Lambro e Mingardo, penultima (n. 57) in ordine di preferenza nella scelta della sede effettuata in data 6.07.2020, conformemente alla richiesta di cui all'avviso pubblicato in data 01.07.2020 <<Comunicazione dei tempi e delle modalità di effettuazione della scelta delle sedi presso cui svolgere la fase di formazione e rafforzamento, nonché degli elenchi degli ammessi alla fase di formazione e

rafforzamento e degli idonei, dell'elenco delle sedi disponibili, a norma degli artt. 7 dei bandi di corso-concorso pubblico>>;

f) di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per il ricorrente;

g) di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione del ricorrente mediante il quale esso ricorrente è stato pretermesso nella “scelta della sede” per l'espletamento della fase di formazione e rafforzamento ex art. 7 del bando (Decreto Interministeriale del 16.05.2018);

h) e per l'attribuzione al ricorrente della sede disponibile per l'espletamento della fase di formazione e rafforzamento sulla base dello scorrimento, delle scelte effettuate e delle disponibilità effettive;

i) per il risarcimento dei danni subiti e subendi a seguito dell'illegittima assegnazione nella misura dei costi sostenuti dal ricorrente, per raggiungere dalla sua residenza la sede prescelta, distante 216 km;

E PER L'ADOZIONE DI MISURE COLLEGIALI EX ART. 55 C.P.A. volte all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire al ricorrente di essere assegnato per la fase di formazione e rafforzamento presso una sede prescelta, nel rispetto dell'ordine di graduatoria e dell'ordine di scelta come da comunicazione rimessa in data 7.07.2020 in adempimento alla richiesta dell'1.07.2020 formulata da Formez PA e/o ogni altra misura che il Collegio riterrà utile per soddisfare l'interesse di parte ricorrente;

NONCHÉ PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'avvio del ricorrente presso una sede prescelta a cui avrebbe dovuto essere assegnato, nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Ritenuto che l'eventuale accoglimento del ricorso può produrre effetto su un numero di soggetti più esteso di quelli evocati in giudizio, per cui va disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati ai sensi dell'art. 49, comma 1, c.p.a.;

Ritenuto che, stante l'elevato numero dei potenziali controinteressati, il predetto incumbente va disposto mediante pubblici proclami, sussistendo i presupposti di cui all'art. 49, comma 3, c.p.a.;

Ritenuto di dover precisare, con le conseguenze stabilite in caso di inosservanza degli artt. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), del c.p.a., che l'integrazione del contraddittorio deve essere eseguita entro il termine perentorio di trenta (30) giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza a cura della Segreteria della Sezione;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a. e dell'art. 151 c.p.c., di dover prescrivere le seguenti modalità per la notificazione per pubblici proclami:

la pubblicazione per estratto deve essere effettuata sia sul sito internet della Regione Campania che in quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione interministeriale RIPAM – Formez P.A.;

il relativo annuncio deve contenere l'indicazione degli estremi del ricorso, del nome del/i ricorrente/i, della denominazione delle amministrazioni intimare e dei provvedimenti impugnati, un sunto dei motivi di gravame, l'indicazione dei nominativi dei controinteressati inseriti in graduatoria, anche con riserva, l'indicazione del numero della presente Ordinanza, con l'ulteriore avvertenza che l'avviso non dovrà essere rimosso dal sito delle amministrazioni sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale e che lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito [www. Giustizia-amministrativa.it](http://www.Giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del

ricorso nella sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Campania – Napoli” della sezione “T.A.R.”;

Ritenuto di dover stabilire che, entro l’ulteriore termine decadenziale di giorni 15 (quindici), decorrente dall’avvenuta pubblicazione, la parte ricorrente dovrà provvedere, sempre a pena di improcedibilità, al deposito presso la segreteria della Sezione della documentazione attestante il rispetto dell’incombente in questione;

Ritenuto di dover fissare nuova udienza di discussione nel rispetto dei termini a difesa dei controinteressati nei cui confronti va integrato il contraddittorio, per l’effetto differendo quella già fissata, come in dispositivo;

P.Q.M.

Ordina alla parte ricorrente di integrare il contraddittorio, autorizzando la notifica del ricorso mediante pubblici proclami, secondo le modalità e i termini perentori indicati in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 20 aprile 2021, così intendendosi differita quella, già fissata, del 16 febbraio 2021.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.

Così deciso in Napoli il giorno 29 ottobre 2020.

Il Presidente
Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' EX D.P.C.M. 40/2016 e D.LGS. 82/2015
Mediante apposizione della firma digitale l'Avv. Giovanna Abbate dichiara che la presente copia per immagine su supporto informatico è conforme all'originale depositato nel fascicolo telematico
RG. 3124/2020 TAR CAMPANIA - NAPOLI SEZ. V.